

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRANDIZZO E LA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE [REDACTED] (ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022).

TRA il Comune di BRANDIZZO, in qualità di Comune capo convenzione, avente sede legale in BRANDIZZO Via Torino n. 121, rappresentato da _____ in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta n. ____ del _____;

E

La Città di SETTIMO TORINESE, in qualità di Comune convenzionato avente sede legale in SETTIMO TORINESE Piazza della Libertà 4, rappresentato da _____ in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione di Giunta n. ____ del _____;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di _____ ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;
- con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di _____ ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

PREMESSO inoltre che:

- con protocollo n. 7801 del 02.07.2024 avente ad oggetto "Richiesta utilizzo temporaneo parziale, mediante convenzione, [REDACTED] [REDACTED] periodo 15 luglio 2024 – 30 settembre 2024 – art. 23 ex ccnl 2019/2021" è stato proposto dalla città di Settimo Torinese l'utilizzo in forma associata tra i due Comuni, della dipendente del Settore Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Brandizzo, a tempo parziale per n. 9 ore settimanali;
- che l'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica lo stesso C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il comune di Brandizzo, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale della Città di Settimo Torinese, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di potere acconsentire all'assegnazione richiesta nel rispetto delle condizioni in appresso indicate.

Tutto ciò premesso, il Comune di Brandizzo e la Città di Settimo Torinese, come sopra rappresentati, concordano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Brandizzo e la Città di Settimo Torinese come sopra rappresentati, convengono di utilizzare a tempo parziale [REDACTED], dipendente del Comune di Brandizzo, inserita nell'area professionale dei Funzionario ed Elevata Qualificazione, con profilo professionale di Funzionario tecnico (categoria ex D5), secondo quanto previsto dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, alle condizioni indicate nella presente convenzione.

2. Il dipendente curerà, nel Comune di Brandizzo e nella Città di Settimo Torinese, gli adempimenti tecnici ed amministrativi rientranti nei compiti e funzioni previsti, per il servizio di appartenenza coerentemente con l'organizzazione di ciascun ente e nel rispetto del CCNL di categoria.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE – MODALITA' ATTUATIVE

1. Gli Enti stipulanti convengono che gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza del Comune di Brandizzo, in qualità di ente di provenienza.
2. La Città di Settimo Torinese prevederà nei propri fabbisogni di personale la spesa per il dipendente, evidenziando che la posizione di lavoro è gestita in forma convenzionata.
3. Gli stipendi per il dipendente suddetto sono pagati dal Comune capo convenzione e rimborsati allo stesso pro quota da parte della Città di Settimo Torinese. Il Comune capo convenzione prevede nel proprio bilancio la spesa relativa e la quota di rimborso a carico dell'Ente convenzionato.
4. Ad ogni comune convenzionato farà carico il salario accessorio (lavoro straordinario, eventuali altre indennità dovute inclusa la eventuale remunerazione della performance) spettante al dipendente, in relazione al periodo di utilizzo parziale.
5. Nell'ipotesi, per la Città di Settimo Torinese, di conferire un incarico di posizione organizzativa o elevata qualificazione di cui all'art. 16 del CCNL 16.11.2022 a personale utilizzato a tempo parziale proveniente da altro ente in convenzione, la retribuzione di posizione e di risultato in base ai criteri stabiliti dal Comune stesso, spetta al Comune utilizzatore in proporzione alle ore prestate presso lo stesso.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL del 16.11.2022.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino alla data del 30 settembre 2024, eventualmente prorogabili con espressi assensi degli Enti interessati.
2. Ogni Ente ha facoltà di sciogliere anticipatamente la convenzione con preavviso di almeno un mese.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI E PAGAMENTI

1. La Città di Settimo Torinese provvede a corrispondere al Comune di Brandizzo, la quota parte di spesa a proprio carico in un'unica rata, sulla base dei dati consuntivi trasmessi, alla scadenza della convenzione e comunque entro trenta giorni dalla presentazione di apposita richiesta da parte dell'ente di appartenenza.
2. In caso di ritardo sul versamento verranno applicati gli interessi al tasso legale.

ART. 5 – MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il dipendente presta la sua opera, nel rispetto dell'orario di servizio stabilito nell'ambito dei rispettivi enti, relativamente a:
 - 27 ore settimanali presso il Comune di Brandizzo, nei giorni di martedì, mercoledì giovedì e venerdì
 - 9 ore settimanali presso la Città di Settimo Torinese nel giorno di lunedì.
2. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi, nel rispetto dei vincoli contrattuali collettivi, direttamente ed autonomamente dai due enti con riferimento ai giorni di servizio prestati presso ciascuno, in base alle proprie esigenze organizzative e all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.
3. La Città di Settimo Torinese dovrà comunicare con anticipo all'ufficio del personale del Comune di Brandizzo le richieste del dipendente relative ai giorni di propria pertinenza, perché il medesimo Comune

di Brandizzo, titolare del rapporto di lavoro, ne verifichi la concedibilità sul totale complessivamente disponibile e perché tenga il computo dell'ammontare fruito.

4. I due Enti monitorano congiuntamente, in particolare, la fruizione dei congedi per ferie del lavoratore, onde garantire il rispetto del dettato contrattuale con riferimento al non superamento del termine ultimo per la sua fruizione (ex art. 38 comma 15 del Ccnl 16/11/2022).

ART. 6 - CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE

1. Il riparto delle spese (stipendi, oneri riflessi, formazione etc.) è effettuato dal Comune capo convenzione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 75 % pari a 27 ore settimanali con onere a carico del Comune di Brandizzo;
 - b) 25 % pari a 9 ore settimanali con onere a carico della Città di Settimo Torinese.

ART. 7 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso in specie l'art. 23 CCNL 16.11.2022 citato.

La presente convenzione viene sottoscritta il giorno mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art. 6 comma 2 legge n. 221 del 2012.